



**UNIONE DEI COMUNI DI CERVESINA
PANCARANA PIZZALE**
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A
PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI**

Approvato dal Consiglio dell'Unione con delibera n.5 del 11.06.2010

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Ambiti di intervento
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Patrocinio
- Articolo 5 Premi di rappresentanza
- Articolo 6 Applicazione del presente Regolamento

CAPO II – CRITERI DI EROGAZIONE

- Articolo 7 Linee di indirizzo
- Articolo 8 Destinatari dell'intervento

CAPO III – MODALITA' PER I CONSEGUIMENTI DELLE EROGAZIONI IN NATURA ECONOMICA

- Articolo 9 Procedura
- Articolo 10 Istruttoria delle domande e concessione dei benefici
- Articolo 11 Decadenza dei benefici
- Articolo 12 Disposizioni per l'utilizzo di beni immobili, strutture, beni e servizi
- Articolo 13 Norme transitorie
- Articolo 14 Norme aggiuntive

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 15 Albo dei beneficiari
- Articolo 16 Entrata in vigore

REGOLAMENTO

per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, enti ed associazioni

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 della Legge 7.8.1990 n.241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità.

ART. 2 – Ambiti di intervento

Gli ambiti per i quali l'Amministrazione dell'Unione può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, di norma sono i seguenti:

- a) assistenza e sicurezza sociale,
- b) assistenza scolastica;
- c) attività per la tutela della cultura, dello spettacolo e della tradizione;
- d) sport e attività ricreative;
- e) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, anche in riferimento alla protezione civile;
- f) sviluppo economico.

Saranno favorite iniziative finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della popolazione locale, oppure riferite a specifici settori di interesse e tenuto conto della funzione che l'Unione è tenuta a svolgere, ai sensi dell'art. 9 della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

L'erogazione di ogni genere di provvidenza è subordinata alla compatibilità con gli stanziamenti previsti dal bilancio dell'Unione ed alla proporzionalità rispetto alle altre esigenze primarie che dovessero manifestarsi nel corso di ogni esercizio finanziario.

ART. 3 – Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende l'onere totale o parziale derivante da iniziative che rientranti nelle sue finalità sono realizzate da Enti, Associazioni, Società o Cooperative. In particolare la sovvenzione opera nei casi in cui l'iniziativa effettuata è realizzata in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nei termini regolamentati o nell'atto costitutivo degli Enti, Associazioni, Società o Cooperative o con apposita convenzione;
- b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare si intende:
 - per "sussidio" un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "ausilio finanziario" un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

- per “attribuzione di vantaggi economici” si intende la fruizione di un bene di proprietà dell’Ente o della fornitura di un servizio (trasporto, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni di denaro.

ART. 4 – Patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte dell’Unione delle iniziative promosse da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private e singoli privati, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo e ambientale.

Le richieste di patrocinio dirette al Presidente devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l’indicazione dei richiedenti.

La richiesta di concessione, che dovrà pervenire al Protocollo generale dell’Unione almeno **30** giorni prima della realizzazione dell’iniziativa, viene opportunamente istruita dall’Ufficio competente per materia, secondo le modalità ed i criteri di cui ai precedenti articoli, e sottoposta alla Giunta dell’Unione per le conseguenti decisioni.

Il patrocinio dell’Unione può essere a titolo gratuito o, nel caso di iniziative che prevedono congruo impegno finanziario, può essere a titolo oneroso, attraverso la concessione di un contributo economico o di altra agevolazione indiretta (ad esempio: l’utilizzo dei beni dell’Unione).

L’eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

La concessione del patrocinio deve risultare dai documenti che pubblicizzano l’iniziativa tramite l’apposizione del logo del Comune.

ART. 5 – Premi di rappresentanza

La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi quali trofei, coppe, medaglie, distintivi ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive e ricreative o con altri fini sociali.

ART.6 – Applicazione del presente Regolamento

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per la concessione dei contributi e riduzioni delle tariffe, provvede la Giunta dell’Unione con decisioni prese a maggioranza assoluta dei voti.

CAPO II - CRITERI DI EROGAZIONE

ART. 7 – Linee di indirizzo

Le relazioni previsionali programmatiche allegate al bilancio di previsione costituiscono, per ciascun settore interessato, anche atto di indirizzo generale ai fini del perseguimento delle finalità del presente regolamento, poiché tengono conto dei seguenti principi guida:

- a) ambito delle attività socio assistenziali ed umanitarie:** gli interventi dell’Unione per promuovere e sostenere le attività ed iniziative in materia socio-assistenziale e di solidarietà sociale sono finalizzate a:
- eliminare le situazioni individuali di grave disagio socio-economico e disadattamento sociale relative a cittadini in condizione di fragilità socio-economica;
 - prestare forme di assistenza a persone e nuclei che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
 - sostenere, valorizzare altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino per realizzare gli interventi di cui al punto precedente;

- valorizzare e sviluppare le forme organizzate di volontariato aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale;
- promuovere manifestazioni tendenti a favorire l'integrazione sociale e riguardanti la più ampia area socio-assistenziale.

b) ambito delle attività culturali: gli interventi dell'Unione per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ad Enti ed Associazioni che, previo accordo con l'Amministrazione Unionale:

- effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione locale incentivando la crescita di realtà di aggregazione a carattere giovanile e culturale;
- organizzino nel comune convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione;
- organizzino e sostengano la realizzazione nei territori unionali di attività teatrali, musicali, fotografiche ed altre manifestazioni di particolare interesse culturale ed artistico;
- organizzino attività che attraverso manifestazioni, esibizioni, gruppi folcloristici, conservino e valorizzino tradizioni storiche e culturali locali;
- promuovano l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali.

c) ambito della pratica sportiva e delle attività ricreative e del tempo libero: gli interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare attenzione alla formazione educativa e sportiva dei giovani. L'Unione promuove inoltre le attività fisico-motorie praticate dai giovani e dagli anziani, organizzate da Enti ed Associazioni, anche disponendo di interventi a sostegno delle iniziative promosse da Associazioni, Comitati o Gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

L'Unione infine può concedere contributi "una tantum" per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza locale o sovracomunale che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità.

d) ambito della tutela e valorizzazione dell'ambiente e protezione civile: gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio dell'Unione sono principalmente finalizzati:

- al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontariato che operano in via continuativa nei settori di tutela dell'ambiente e della protezione civile;
- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali e la conoscenza degli elementi di protezione civile;
- studi, congressi, convegni, ricerche ed altre iniziative che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali e la protezione civile.

ART. 8 – Destinatari dell'intervento.

Sono destinatari dei benefici di cui al presente regolamento:

- a) soggetti privati,
- b) Associazioni, enti Gruppi che operano senza scopo di lucro a beneficio della collettività,
- c) Enti pubblici ed a rilevanza pubblica ivi compresi gli Enti pubblici associativi per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione dell'Unione,
- d) Associazioni non riconosciute e Comitati che effettuano e svolgono attività concordate con l'Amministrazione Unionale mediante appositi disciplinari a vantaggio della popolazione.

Per gli interventi a favore di singoli e/o famiglie che si trovano in stato di particolare bisogno e/o versano in gravi condizioni di disagio socio-economico si fa espresso riferimento al regolamento comunale adottato con atto del Consiglio dell'Unione che fissa i criteri generali relativi all'individuazione della situazione economica equivalente di coloro che richiedono prestazioni agevolate.

L'Amministrazione dell'Unione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, potrà concedere benefici di natura ordinaria a Comitati, Enti ed Associazioni nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sotto il profilo soggettivo il beneficio, ausilio o vantaggio economico può essere attribuito esclusivamente ad associazioni, enti o gruppi riconosciuti, ad esclusione di partiti politici, associazioni sindacali od aggregazione di persone aventi scopo di lucro o che perseguono interessi di parte e corporativi,
- sotto il profilo oggettivo il beneficio potrà essere attribuito unicamente in presenza di un preciso e ben individuato interesse o vantaggio economico, sociale o culturale dell'intera comunità cittadina o di notevole parte di essa ed a condizione che esso sia liberamente fruibile da qualsiasi cittadino.

Per iniziative e manifestazioni avente carattere straordinario e non ricorrente organizzate anche da persone o gruppi spontanei purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse coincidenti con le finalità perseguite dall'Unione, la Giunta Unionale può disporre assegnazione di provvidenze straordinarie, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

CAPO III - MODALITA' PER I CONSEGUIMENTO DELLE EROGAZIONI DI NATURA ECONOMICA

ART. 9 – Procedura

Le istanze e le proposte per contributi “una tantum” e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande vanno indirizzate al Presidente e devono essere debitamente sottoscritte dal rappresentante dell'Ente, Associazione, Società o Gruppo, esplicitando le finalità dell'intervento, la descrizione sommaria dell'iniziativa, del progetto o delle attività per le quali si richiede il sostegno economico e l'ammontare dello stesso.

Nella domanda vanno previste le seguenti dichiarazioni:

- denominazione, sede, codice fiscale e/o partita iva del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità,
- presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo, l'importo nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti,
- dichiarazione dell'iscrizione o meno all'albo dell'associazionismo regionale,
- indicazione della data e del periodo nel quale svolgerà l'iniziativa, il progetto, l'attività,
- nominativo della persona abilitata alla riscossione, ovvero l'indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento.

Alla domanda vanno allegati:

- relazione sintetica delle attività svolte nell'anno precedente,
- relazione illustrativa dell'attività o iniziativa per la quale si richiede il sostegno economico,
- copia dell'atto costitutivo e/o statuto dell'organismo richiedente,
- piano finanziario della iniziativa interessata con indicazione di massima delle varie voci di entrata e di spesa.
- Bilancio di previsione esercizio finanziario in corso.

ART. 10 – Istruttoria delle domande e concessione benefici

La domanda che risulti completa viene istruita dal responsabile del servizio cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa e presa in considerazione dalla Giunta entro 30 giorni dalla sua presentazione.

I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Unionale compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

La concessione della sovvenzione o contributo non conferisce diritto né aspettative di continuità per gli anni successivi.

In caso di non accoglimento la comunicazione viene effettuata con le motivazioni che lo hanno determinato.

ART. 11 – Rendiconto e casi di decadenza dei benefici

I soggetti che hanno ottenuto i benefici per specifiche manifestazioni ed iniziative, a conclusione delle attività e comunque non oltre i 30 giorni successivi a quello in cui si è svolta l'iniziativa riconosciuta finanziabile, sono tenuti a presentare all'Unione apposita relazione sull'attività svolta specificando l'effettiva utilizzazione del beneficio concesso nonché il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate derivanti dallo svolgimento dell'attività o programma.

Nel caso non dovesse più essere realizzato l'evento per il quale in contributo era stato richiesto o nel caso di realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio, il soggetto richiedente dovrà restituire all'Unione la somma percepita entro 30 giorni dalla data prevista per la manifestazione soppressa o variata.

La mancata presentazione del rendiconto ovvero della relazione di cui al primo comma, così come la mancata restituzione delle somme concesse a fronte di manifestazioni non svolte o variate nella tipologia, comportano l'esclusione dell'interessato dalla concessione di qualsiasi beneficio futuro, salvo il diritto dell'Amministrazione di agire in via coattiva per il recupero della somma erogata.

Sono esclusi da rendicontazione i contributi concessi per finanziare interventi nell'ambito di emergenze umanitarie nonché i contributi concessi alle associazioni di chiara fama a livello nazionale.

ART. 12 – Disposizioni per l'utilizzo di beni immobili, strutture, beni e servizi

L'Unione può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili ed immobili di proprietà comunali quali: locali appositamente individuati, sale, impianti sportivi, aree verdi ed attrezzature.

Laddove non sia specificato da appositi regolamenti, l'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o associazioni senza scopo di lucro costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

L'uso di tali beni è disposto su istanza dei soggetti interessati contestualmente alla richiesta di contributo di cui all'art. 10.

Il beneficiario è tenuto a restituire il bene nei termini previsti dall'atto di concessione nelle condizioni in cui è stato consegnato. Nel caso di riduzioni o esenzioni, per beni particolari, l'Amministrazione Unionale può richiedere un deposito cauzionale.

Nell'ambito della concessione l'Unione, per gravi e motivate ragioni, può richiedere in qualsiasi momento di rientrare in possesso del bene mobile o immobile concesso in uso.

ART. 13 – Norme transitorie

Il presente regolamento non si applica per l'erogazione dei contributi concessi dall'Unione in base a normative comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata e per le forme di sostegno economico di natura assistenziale.

Non si applica altresì per l'erogazione di contributi ad Enti, Consorzi e Società ai quali partecipano le Amministrazioni dell'Unione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività dell'Unione.

ART. 14 – Norme aggiuntive

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità del presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte dell'Unione.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Per i casi non specificatamente individuati si applicano le procedure previste al capo terzo.

L'Unione dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte dei soggetti interessati.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – Albo dei beneficiari

E' istituito l'Albo dei soggetti cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, salvo le limitazioni previste dalla normativa sulla privacy.

L'Albo è aggiornato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo alle erogazioni.

Per ciascun soggetto che figura nell'Albo viene indicata anche la disposizione in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni di cui al comma precedente.

L'Albo è pubblico e può essere consultato da ogni cittadino.

Per quanto attiene alle modalità di consultazione ed al rilascio di copia si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento comunale di accesso agli atti, presso il Comune ove ha sede l'Unione.

ART. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi i trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.